

## La deduzione dei costi negli EMIRATI ARABI UNITI

Il legislatore italiano ha disposto, con l'**art.110 comma 10 del “Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)”**, che non sono ammesse in deduzione le spese e le altre componenti negative di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese, nonché professionisti, localizzate in paesi extra UE a regime fiscale privilegiato ([D.M. 23 gennaio 2002](#)).

Gli **Emirati Arabi Uniti (EAU)**, situati nel sud-est della penisola araba, nell'Asia sud-occidentale, e composti da sette emirati, sono una Monarchia Assoluta Federale: capo assoluto è il Presidente della Federazione cooptato per 5 anni dal Consiglio Supremo della Federazione, composto dagli Emiri che sono al vertice degli Stati federati.

Gli EAU sono considerati “*Paese virtuoso*” solo ed esclusivamente qualora le operazioni commerciali siano poste in essere con società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; in tutti gli altri casi, gli EAU sono a **fiscalità privilegiata** e rientrano perciò nella cosiddetta *black list*.

Nelle **operazioni commerciali con società degli EAU** le imprese italiane ai fini della deduzione dei costi e delle spese sostenute devono dimostrare, alternativamente, che:

- l'impresa degli Emirati Arabi Uniti svolge un'attività commerciale effettiva;
- le operazioni poste in essere rispondano a un effettivo interesse economico e che abbiano avuto una concreta attuazione.

Queste cause esimenti hanno lo scopo di dimostrare che l'impresa italiana pone in essere con imprese degli EAU operazioni commerciali reali e non finalizzate a contabilizzare costi esteri inesistenti.

Il contribuente ha, quindi, la facoltà di avvalersi della **procedura dell'interpello preventivo antielusivo** (ex art.21 della [Legge n. 413 del 30 dicembre 1991](#)) tramite la quale è possibile presentare le prove della prima esimente, prima dell'inizio delle operazioni con la controparte estera, ed eventualmente della prima parte della seconda esimente (le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico). Non è possibile, in questa fase della procedura, presentare le prove della seconda parte della seconda esimente (effettiva concreta esecuzione), in quanto è necessario attendere una risposta affermativa prima di dare concreta esecuzione alle operazioni oggetto dell'interpello.

### Spese e altri componenti negativi

Per **spese** si intende il flusso di ricchezza in uscita dall'impresa, mentre con **componenti negativi** di reddito si intende qualsiasi componente, anche quello derivante da procedimenti di valutazione, che diminuiscono il patrimonio dell'impresa (ammortamenti, svalutazioni, comprese le perdite su crediti).

Tale poste passive sono ineducibili salvo prova contraria mediante la dimostrazione delle cause esimenti ovvero presentazione di interpello preventivo. Tra le spese e gli altri componenti negativi sono esclusi:

- il costo di acquisto delle immobilizzazioni (perché all'atto dell'acquisto non costituiscono componenti negative di reddito iscritte nel conto economico);
- la distribuzione dei dividendi (perché non si tratta di spesa per l'impresa residente);
- le spese di costituzione della società, di sottoscrizione del capitale, i versamenti in conto capitale (quest'ultimi tre non costituiscono componenti negativi del conto economico – parere 10 del 22 giugno 1998 del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive);
- invece è necessario segnalare i beni che vengono inseriti nel conto economico il cui costo storico è inferiore a 516 €.

### **Prima causa esimente**

Per analizzare la prevalenza di un'attività commerciale effettiva è necessario definire alcuni concetti. La dottrina prevalente ritiene che la locuzione *commerciabilità* è da intendersi in senso generale. Saranno quindi ricomprese tutte le attività commerciali, industriali e di intermediazione, indicate nell'**art.2195** del codice civile, secondo il quale, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano. Non rientreranno le attività agricole.

### **Effettività dell'attività commerciale**

Per la dimostrazione dell'effettività dell'attività commerciale è necessario che l'impresa degli Emirati Arabi Uniti sia radicata nel territorio di localizzazione e partecipi in modo stabile e continuativo alla vita economica del proprio Stato di appartenenza. L'attività dell'impresa deve essere prevalentemente rivolta al proprio territorio e non è dunque sufficiente per la stessa la condizione che sia dotata di un'organizzazione stabile e permanente con uffici, lavoratori e dipendenti. È necessario, quindi, stabilire tra l'impresa italiana e il territorio di localizzazione un rapporto di tipo economico, politico, geografico oppure strategico al fine di dimostrare che la scelta del suo essersi collocata in un paese a fiscalità privilegiata, non sia stata dettata dalla volontà di erodere la base imponibile italiana.

Per la dimostrazione di tale concetto, il contribuente potrà avvalersi della seguente documentazione:

- statuto sociale;
- iscrizione al locale registro delle imprese;
- normativa e delibere disciplinanti gli organi sociali e le loro attività;
- nomina amministratori e attribuzione dei relativi poteri;
- relazione descrittiva dell'attività svolta; bilanci pubblicati;
- disponibilità e relativi contratti degli immobili adibiti a uso civile o industriale;
- copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e altri immobili utilizzati;
- contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e le mansioni svolte;
- conti correnti bancari aperti presso istituti locali e estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività svolte;
- copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici;
- autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali.

### **Prevalenza dell'attività commerciale**

Il concetto di prevalenza dell'attività commerciale potrebbe essere ravvisato nella individuazione della percentuale di incidenza dei ricavi riferiti al comparto commerciale, rispetto al totale dei ricavi dell'impresa.

### **Seconda causa esimente**

Per verificare l'interesse economico delle operazioni è utile tener presente le conclusioni indicate dall'Agenzia delle Entrate nella [risoluzione n. 46/E del 16 marzo 2004](#). Tale condizione può essere considerata soddisfatta, quando venga dimostrato dall'impresa italiana che il prezzo praticato dal fornitore estero risulti mediamente inferiore per oltre il 30% a quello praticato dai fornitori italiani. Il contribuente nazionale deve attestare che anche la comparazione dei costi cosiddetti intermedi (trasporto, spedizione, deposito, assicurazione) sono ugualmente vantaggiosi rispetto ai medesimi prezzi praticati da imprese non localizzate in paesi a fiscalità privilegiata.

### **Obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi**

L'ultima incombenza a carico dell'operatore italiano è rappresentata dall'obbligo di indicare separatamente, nella dichiarazione dei redditi, l'ammontare dei costi e delle spese dedotte che provengono da operazioni con Paesi *black list*.

L'omissione di tale precetto è sanzionato a norma dell'art.8, comma 3-bis, [del DLgs 471/1997](#): sanzione pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti

negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi (con un minimo di € 500,00 e un massimo di € 50.000,00).

Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi (<http://www.roisbmm.com/index.php>)

Camera di Commercio EAU (<http://www.nusacc.org/>)

Ministero dell'Economia e delle Finanze (<http://www.mef.gov.it/#>)

Fonte: [Mondimpresa](#)